

Centro di ricerca
Research centre

Acronimo	ICRIOS
Denominazione	The Invernizzi Center for Research on Innovation, Organization and Strategy
Oggetto di attività	Strategia, Economia e Management dell'Innovazione, Organizzazione e Governance della Conoscenza. Strategy, Economics and Management of Innovation, Organization and Governance of Knowledge.

Emanato con Decreto Rettorale n. 80 del 26 ottobre 2022

Art. 1 - Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'Art. 57 del Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato RGA, si applica all'Invernizzi Center for Research on Innovation, Organization and Strategy - ICRIOS, costituito presso l'Università Bocconi, e ne disciplina finalità, strumenti, risorse, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento.
- 1.2 Il Centro, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 56 del RGA, è una struttura istituita per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, sia su commessa, sia di base (pura o applicata), relativa ai temi dell'innovazione, strategia, organizzazione e management della conoscenza in un ambito multidisciplinare, sul quale convergono competenze presenti in più Dipartimenti, potenziando l'efficacia dell'attività di ricerca dei Dipartimenti stessi. Il Centro opera, in prospettiva interdisciplinare, in settori scientifico disciplinari e in aree disciplinari afferenti prevalentemente al Dipartimento di Management e Tecnologia, ma anche ad altri quali: Marketing, Scienze Sociali e Politiche, Economia, Scienze delle Decisioni.

TITOLO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 2 – Finalità

- 2.1 Le finalità del Centro sono descritte in termini di: a. obiettivo scientifico; b. metodi e strumenti della ricerca; c. modalità operative.
 - a. Obiettivo scientifico

Il Centro ha lo scopo di coordinare e svolgere attività di ricerca nelle aree disciplinari che vengono normalmente riconosciute, nella comunità scientifica internazionale, come parte del "management" e dell'"Innovazione". In particolare, svolgere attività di ricerca di base e applicata in tema di economia, strategia e management dell'innovazione, organizzazione e governance della conoscenza, per cui si impegna a realizzare programmi di ricerca caratterizzati da rigore metodologico e rilevanza, conformi ai migliori standard internazionalmente riconosciuti. Inoltre, punta a creare un ambiente favorevole alla ricerca ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche alla frontiera delle discipline.
 - b. Metodi e strumenti della ricerca

Il Centro utilizza i principi, le metodologie e gli strumenti di ricerca propri delle scienze manageriali e dell'innovazione, di tipo sia qualitativo che quantitativo. Il principio guida consiste nella selezione delle metodologie scientifiche più adatte allo sviluppo di contributi particolarmente innovativi, riconosciuti come tali dalla comunità internazionale di studiosi, e allo stesso tempo rilevanti allo sviluppo del management di imprese e organizzazioni.
 - c. Modalità operative

L'attività del Centro è rivolta a:

 - a) produrre ricerca di base riconosciuta internazionalmente, per il livello qualitativo e l'impatto sulla frontiera della conoscenza scientifica sui temi di innovazione, organizzazione e strategia;
 - b) sviluppare metodologie di ricerca collaborativa e interdisciplinare caratterizzate da forte innovazione, sia per la sperimentazione di tecniche e approcci sviluppati da altre scienze sociali e naturali sia nel coinvolgimento del management durante il processo di ricerca;
 - c) contribuire agli sforzi di internazionalizzazione della faculty Bocconi attraverso la creazione di aree di leadership scientifica e il coinvolgimento dei nuovi colleghi nelle attività del Centro per migliorare sia le capacità di attrazione che di ritenzione dell'eccellenza;

- d) posizionare Bocconi alla leadership scientifica riconosciuta nelle discipline dell'innovazione e del management, con ricadute sia reputazionali che di fund-raising per il Centro e per l'ateneo, promuovendo, coordinando e svolgendo programmi di ricerca collettiva e multidisciplinare, sia in autonomia che in collaborazione con gli altri centri di ricerca dell'Università, altre istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere;
- e) creare una comunità scientifica diffusa in un network di relazioni internazionali sia a livello individuale che istituzionale, su cui far leva per il disegno, la selezione, il completamento e la diffusione dei risultati della ricerca. A questo scopo, il Centro avvierà programmi internazionali di partnership con centri di ricerca di primaria importanza, e di visiting scholar e visiting (doctoral) student, in collaborazione con i dipartimenti e con il Ph.D. program, finalizzati allo sviluppo e realizzazione di programmi di ricerca e allo scambio di conoscenza con studiosi di chiara fama;
- f) creare e gestire grandi basi di dati, sia cross-sectional che longitudinali (osservatori) in grado di posizionare il Centro come punto di attrazione per i ricercatori italiani e stranieri di alta qualità, specializzati nelle discipline coperte dal Centro, e di fare da supporto per la ricerca di giovani ricercatori, dottorandi e post-doc;
- g) organizzare conferenze, workshop ed eventi per la diffusione sia in ambito scientifico che in ambito manageriale e sociale dei risultati della ricerca;
- h) investire nella raccolta di fondi per la ricerca attraverso i bandi competitivi nazionali e internazionali, e con organizzazioni private e pubbliche, in collaborazione e coordinamento con le strutture specializzate dell'Università Bocconi, sulla base delle politiche generali stabilite dall'Università e nel rispetto dei ruoli e delle competenze definite.

2.2 Il Centro può svolgere la propria attività, anche in collaborazione con altri Centri, e per altri enti o soggetti pubblici o privati, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.

2.3 Il Centro non ha personalità giuridica e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o da un suo delegato) secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.

Art. 3 - Risorse umane, risorse strumentali, risorse finanziarie

3.1 Per lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, il Centro si avvale di:

- docenti dell'Università Bocconi e di altre Università italiane e straniere;
- collaboratori dedicati all'attività del Centro;
- studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporaneamente definiti.

A docenti dell'Università Bocconi e a studiosi ed esperti esterni può essere attribuita la qualifica di Research Fellow del Centro in base alla procedura indicata all'art. 9.

3.2 Nello svolgimento della propria attività, il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo dell'Università, assumendosene i relativi oneri.

3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di spazi, strutture, servizi ed attrezzature dell'Università Bocconi, assumendosene i relativi oneri.

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 4 - Organi del Centro

- 4.1 Sono organi del Centro:
- il Direttore
 - i Vice-direttori
 - il Consiglio Direttivo
 - il Comitato Scientifico
 - l'Assemblea dei Research Fellow

Art. 5 – Direttore

- 5.1 Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, su proposta del Prorettore alla ricerca sentiti i pareri dei Direttori di Dipartimento che afferiscono al Centro, tenendo conto della pluralità delle aree di ricerca del Centro e sulla base dei pareri del Comitato Scientifico. Il Direttore del Centro resta in carica tre anni e può essere riconfermato secondo quanto previsto dall'art.14 del RGA.
- 5.2 Può essere nominato Direttore del Centro un professore di prima o di seconda fascia dell'Università Bocconi. Su proposta motivata del Rettore e con incarico annuale, eventualmente rinnovabile, può essere nominato Direttore anche persona diversa
- 5.3 Spetta al Direttore:
- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo (anche in modalità telematica);
 - b. convocare e presiedere le riunioni del Comitato Scientifico (anche in modalità telematica);
 - c. coordinare e promuovere l'attività del Centro di cui all'art. 2;
 - d. redigere un rendiconto ed una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - e. formulare al Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, proposte per la definizione delle linee d'azione del Centro;
 - f. formulare al Consiglio Direttivo la proposta di budget annuale e il programma annuale di attività del Centro;
 - g. attuare le decisioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo, previa approvazione degli stessi da parte del Consiglio Direttivo.
- 5.4 Il Direttore del Centro:
- risponde al Prorettore per la Ricerca del rispetto della missione assegnata al Centro;
 - presenta annualmente il piano triennale e il programma di attività del Centro da sottoporre all'esame e alla discussione con il Prorettore per la Ricerca;
 - riporta annualmente al Prorettore per la Ricerca sui risultati conseguiti sul piano della produttività scientifica del Centro e, per informazione, sui consuntivi economici predisposti dall'Amministrazione.
- 5.5 Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale.
- 5.6 Il Direttore ha la facoltà di designare i Vice-Direttori, nominati con decreto del Rettore che coadiuvano il Direttore, sostituendolo in tutte le sue funzioni nel caso di impedimento o di assenza.

Art. 6 - Vice-Direttori

- 6.1 Il Direttore propone l'attivazione del ruolo di Vice-Direttore, nel massimo di tre, che coadiuvano il Direttore.
- 6.2 I Vice-direttori del Centro vengono nominati dal Rettore con Decreto Rettorale, su proposta del Direttore, e scelti tra i Research Fellow del Centro.
- 6.3 I Vice-direttori affiancano il Direttore nella direzione del Centro di Ricerca, il più anziano di ruolo tra di essi lo sostituisce, facendone in toto le veci, qualora ne sopraggiunga la necessità.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

- 7.1 Il Consiglio Direttivo, nominato dal Rettore con Decreto Rettorale, è composto dal Direttore, che lo presiede, dai Vice-direttori, se nominati, e da due Research Fellow del Centro, scelti dall'Assemblea dei Research Fellow. Possono essere invitati ad assistere alle riunioni altri ricercatori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del Centro.
- 7.2 Il Consiglio Direttivo coadiuva la direzione del Centro nelle scelte di gestione corrente e straordinaria, nel coordinamento delle varie attività del Centro, nell'assegnazione e gestione dei fondi ai programmi di ricerca sulla base dei suggerimenti del Comitato Scientifico, nonché nel controllo sulla performance dei programmi di ricerca. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - definire le linee guida del programma annuale delle attività del Centro, verificandone l'attuazione;
 - formulare parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore e da sottoporre secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - valutare e approvare le domande di nuove fellowship e revocare la fellowship, secondo criteri preventivamente stabiliti e comunicati.
- 7.3 Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo dura tre anni e può essere rinnovato.
- 7.4 Il Consiglio Direttivo può deliberare che il Centro si articoli in unità tematiche, specializzate per aree, temi o progetti. I direttori di unità sono nominati dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del Direttore salvo che non sia diversamente disposto dalle policy di volta in volta adottate dall'Università Bocconi. I direttori di unità scadono contestualmente al Direttore in carica all'atto della loro nomina, fatto salvo il caso di scioglimento o riorganizzazione della unità. Le unità interne, su proposta del Direttore e decisione del Consiglio Direttivo, possono essere accorpate, riorganizzate o sciolte in qualunque momento.
- 7.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e coadiuva il Direttore del Centro nelle scelte di gestione corrente e straordinaria.

Art. 8 - Comitato Scientifico

- 8.1 Il Comitato Scientifico è composto da:

- il Direttore, che lo presiede,
 - i Vice-direttori, se nominati,
 - almeno tre membri, individuati tra personalità italiane e/o straniere di comprovata competenza nelle discipline di Strategia, Organizzazione ed Innovazione, nominati dal Rettore sulla base di una rosa fornita dalla Assemblea dei Research Fellow, sentito anche il parere del Direttore del Dipartimento di Management e Tecnologia in carica.
- 8.2 In relazione agli argomenti da trattare il Direttore del Centro di Ricerca può invitare, di volta in volta, altri esperti.
- 8.3 Il Comitato Scientifico ha funzioni di valutazione dei risultati della ricerca proposta dal Centro e di advisory – attraverso indirizzi e raccomandazioni - sulle linee di ricerca su cui investire per lo sviluppo futuro del Centro.
- 8.4 Il Comitato Scientifico ha il compito di scegliere, sulla base di una rosa proposta dall'Assemblea dei Research Fellow, chi indicare al Rettore quale possibile futuro Direttore del Centro.
- 8.5 Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura tre anni e può essere rinnovato.
- 8.6 Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore almeno una volta all'anno.

Art. 9 – Fellowship e Affiliazione

- 9.1 La collaborazione alle attività del Centro sostenuta da un rapporto continuativo e produttivo e da una produzione scientifica di eccellenza esplicitamente riferibile all'attività del Centro permette di accedere al titolo di 'Research Fellow' del Centro.
- 9.2 La collaborazione temporanea, sostenuta dalla partecipazione a specifici progetti di ricerca, finanziati direttamente dal Centro o da enti esterni, permette di accedere al titolo di 'Affiliato' del Centro.
- 9.3 La qualifica di Research Fellow dura di norma un triennio e quindi viene rivalutata all'interno del Consiglio Direttivo del Centro.
- 9.4 La qualifica di 'Affiliato' dura di norma per tutta la durata del progetto in cui l'affiliato partecipa, e non attribuisce il diritto di partecipare agli organi direttivi.
- 9.5 La doppia fellowship con altri centri di ricerca, interni od esterni alla Bocconi, deve essere approvata dal Direttore del Centro di Ricerca.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo stabilisce e adegua i requisiti qualitativi perché un ricercatore sia ammesso come Research Fellow.
- 9.7 I Research Fellow del Centro contribuiscono allo sviluppo del Centro:
- svolgendo una parte significativa della loro ricerca all'interno dei programmi del Centro;
 - dichiarando esplicitamente negli output di ricerca la loro affiliazione al Centro e la fonte di finanziamento del loro lavoro;
 - contribuendo allo svolgimento delle attività del Centro;
 - generando iniziative ed idee per lo sviluppo del Centro.

Ai Research Fellow è dato il diritto di proporre progetti e l'accesso riservato ai fondi e alle altre risorse del Centro disponibili per la ricerca, nonché il ruolo di coordinatori scientifici dei programmi di ricerca.

- 9.8 La nomina e l'eventuale revoca della qualifica di Research Fellow è deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro in base a criteri trasparenti, quali:
- la quantità e qualità della produzione scientifica;
 - l'impatto sulla letteratura delle pubblicazioni (citation index);
 - la visibilità nei circuiti accademici internazionali (partecipazione e organizzazione di conferenze, responsabilità in associazioni e riviste accademiche, ecc.);
 - lavori e progetti in progress inviati a riviste e conferenze scientifiche internazionali;
 - il contributo attivo allo sviluppo del Centro nelle sue molteplici attività.

Art. 10 - Assemblea dei Research Fellow

- 10.1 L'Assemblea dei Research Fellow, con funzioni di Comitato Consultivo, presieduta dal Direttore del Centro di Ricerca, è costituita come organo di consultazione ed ha tra i suoi compiti principali:
- la valutazione dei candidati per il Comitato Scientifico, sentito il Direttore del Dipartimento di Management e Tecnologia, al fine di definire la rosa da presentare al Rettore per la scelta dei membri da nominare;
 - la scelta per elezione di due membri del Consiglio Direttivo tra i Research Fellow del Centro, come da art. 7.1;
 - la proposta, discussione e il supporto di nuove iniziative;
 - la proposta, discussione e il supporto di nuovi progetti di ricerca.
- 10.2 L'Assemblea dei Research Fellow è convocata almeno una volta all'anno sulla base di un adeguato ordine del giorno.

TITOLO III – VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIoglimento

Art. 11 – Valutazione

- 11.1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilita nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo, al fine di verificarne anche l'autosufficienza economica. Il Consiglio Direttivo potrà proporre al Rettore per la Ricerca i criteri con cui poter valutare il Centro, basati sui seguenti principi:
- pubblicazioni in Riviste scientifiche peer e blind reviewed;
 - numero di citazioni, in termini di H-Index, ottenuto dai Research Fellow del Centro;
 - riconoscimenti ottenuti dai Research Fellow in diverse sedi accademiche: conferenze internazionali, seminari di approfondimento scientifico, invito a partecipare a progetti di ricerca internazionali;
 - numero di Grant sottoscritti con il supporto del Centro e Grant vinti dai Research Fellow del Centro;
 - partnership sottoscritte con altri Centri di Ricerca internazionali.
 -

Art. 12 - Amministrazione e contabilità

- 12.1 La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 13 - Durata, scioglimento e liquidazione

- 13.1 Il Centro ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento, successivamente rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dagli organi direttivi del Centro almeno sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo è disposto con le procedure previste per la costituzione. Ogni rinnovo non può essere disposto per più di cinque anni.
- 13.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli organi del Centro, o per iniziativa propria delibera lo scioglimento del Centro, compiendone anche le operazioni di liquidazione, con le procedure previste per la sua costituzione, tra gli altri, nei seguenti casi:
- per decorso del termine di scadenza;
 - per il conseguimento delle finalità del Centro o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerle.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 14 – Applicazione

- 14.1 Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente.
- 14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dalla legislazione universitaria in tema di ricerca ed alle norme del RGA in quanto applicabili.

Art. 15 – Modifiche

- 15.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, secondo la procedura di cui all'art. 3 del RGA, può essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta degli organi direttivi del Centro.

Art. 18 - Entrata in vigore

- 18.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel relativo Decreto Rettorale di emanazione.

-